



Provincia di Modena

Area Tecnica
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti
Trasporti e Concessioni

Determinazione numero 1570 del 26/10/2021

OGGETTO: IMPIANTI A FUNE DI COMPETENZA PROVINCIALE. SEGGIOVIA TRIPOSTO MONOFUNE AD AMMORSAMENTO FISSO LM26 "FAGGIO BIANCO" (1462-1551) IN SERVIZIO PUBBLICO PER IL TRASPORTO DI PERSONE. RINNOVO CONCESSIONE ALL'ESERCIZIO.

Il Funzionario delegato PACCHIONI MARIA TERESA

Il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 163 del 14.03.1990 autorizzava il progetto di ristrutturazione e potenziamento dell'impianto per la conversione dello stesso da sciovia a seggiovia triposto sul medesimo tracciato ma leggermente più corto di circa 60 metri, così come richiesto dall'azienda esercente Passo del Lupo s.r.l di Sestola.

L'impianto di risalita è ubicato nel territorio dei Comuni di Montecreto e Sestola, di proprietà del Comune di Sestola, con stazione di partenza nel territorio del Comune di Montecreto.

La Giunta Provinciale con deliberazione n. 1547 del 08.11.1990, autorizzava la costruzione e l'esercizio della seggiovia triposto monofune ad ammorsamento fisso "Faggio Bianco", in sostituzione della sciovia, previo nulla osta tecnico ai fini della sicurezza rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - U.S.T.I.F. con nota prot. 916 del 17.09.1990.

Con deliberazione n. 849 del 15 febbraio 1991 il Consiglio Provinciale rilasciava alla società Passo del Lupo s.r.l. con sede in Sestola, Corso Libertà n. 53, P.I. 00693600363, concessionario ed azienda esercente, la concessione all'esercizio della seggiovia triposto monofune ad ammorsamento fisso LM26 "Faggio Bianco" (1462-1551) per anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di approvazione del progetto 08.11.1990 alla data del 08.11.2005.

Con Atto Dirigenziale n. 1737 prot. n. 157361/6.6.2/2 del 07.12.2005, in seguito alla revisione generale quindicennale ai sensi dell'allora vigente D.M. del 02.01.1985, veniva implicitamente approvato il Progetto di Revisione Generale e autorizzata la riapertura al pubblico esercizio dell'impianto di cui sopra.

Con Atto Dirigenziale n. 1321 del 18.10.2006 prot. n. 131764/11-09/2, veniva rinnovata la Concessione all'esercizio dell'impianto di cui sopra fino al 31.10.2021.

Le revisioni quinquennali sono state effettuate regolarmente negli anni 2010 e 2015.

Con atto dirigenziale n. 974 del 02.12.2013 sono stati nominati il dott. Ing. Federico Murro ed il sig. Fabio Pianelli rispettivamente Direttore d'Esercizio e Capo Servizio dell'impianto in oggetto a seguito delle dimissioni dei precedenti Direttore d'Esercizio e Capo servizio.

Con nota prot. 256617/11-09/2 del 24.12.2020, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale Territoriale Nord-Est U.S.T.I.F. di Venezia, sezione di Bologna (di seguito Ministero) ha concesso, ai sensi dell'art. 31 della Legge 01.08.2002 n. 166 e del Decreto R.D. n.

33 cl. 12.06 del 17.04.2012, la proroga di un anno del termine di scadenza della revisione Generale del 30° anno dell'impianto di cui sopra fino al 11.12.2021.

Con Atto Dirigenziale n. 587 del 26.04.2021 sono stati approvati, previo nulla osta ai fini della sicurezza del Ministero, il Regolamento d'Esercizio ed il Piano di Soccorso, revisionati e corretti rispetto alla versione originaria.

Con mail del 06.10.2021 la scrivente amministrazione ricordava al direttore d'esercizio Ing. Federico Murro, l'approssimarsi della scadenza della concessione al fine della presentazione della relativa istanza da parte dell'azienda esercente/concessionaria società Passo del Lupo s.r.l. di Sestola.

Relativamente ai terreni di proprietà del Comune di Sestola la scrivente ha già depositata a fascicolo copia della delibera del Consiglio Comunale n. 126 del 21.11.2019 con la quale è stato concesso il diritto d'uso dei terreni per l'esercizio della seggiovia LM26 Faggio Bianco alla società Passo del Lupo s.r.l. per nove anni decorrenti dalla firma del contratto.

Con mail del 13.10.2021 assunta agli atti il 14.10.2021 al prot. n. 32466/11-09/2 il Comune di Sestola precisava che la scadenza del contratto di concessione d'uso dei terreni è il 31.01.2029.

Con nota del 14 ottobre 2021, pervenuta lo stesso giorno e assunta agli atti con prot. n. 32635/11-09/2, la società Passo del Lupo s.r.l. richiedeva il rinnovo della concessione della seggiovia triposto monofune LM26 "Faggio Bianco" (1462-1551), fino al 31.12.2030 (scadenza vita tecnica) inviando contestualmente documentazione attestante la proprietà dell'impianto.

Il D.M. 1 dicembre 2015 n. 203, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, detta norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone. In particolare l'allegato tecnico A paragrafo 2.1 dispone la vita tecnica massima di ogni tipo di impianto intesa come durata dell'intervallo continuativo di tempo nel corso del quale la sicurezza e la regolarità del servizio possono ritenersi garantite rispettando le medesime condizioni realizzate all'atto della prima apertura al pubblico esercizio.

Ai sensi del DM 203/2015 sopra citato la vita tecnica della seggiovia triposto monofune ad ammassamento permanente LM26 "Faggio Bianco" è di anni 40 pertanto la sua scadenza è il 31.12.2030.

Il D.P.R. 11.07.1980 n. 753 prevede "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

La L.R. 2/10/1998 n. 30 delega alla Provincia le competenze amministrative in materia di impianti a fune di ogni tipo per trasporto di persone e merci in servizio pubblico, comprese quelle di cui al D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753;

La L.R. 10 gennaio 1995 n. 1 detta norme in merito alla disciplina degli impianti di trasporto a fune in particolare la gestione degli stessi;

Visto quanto disposto, relativamente alle competenze dei dirigenti, dall'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dall'art. 43 dello Statuto dell'Ente;

Il Responsabile del procedimento relativo al rilascio del presente provvedimento è la Dott.ssa Maria Teresa Pacchioni, Funzionario Amministrativo dell'Unità Operativa Trasporti e Concessioni – Area Tecnica – Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti;

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di rinnovare alla società Passo del Lupo s.r.l. con sede in Sestola via Libertà n. 53, P.I. 00693600363 la Concessione all'esercizio della seggiovia triposto monofune ad ammassamento fisso LM26 "Faggio Bianco" (1462-1551), in servizio pubblico per il trasporto di persone, situata nei territori dei Comuni di Sestola e Montecreto con stazione di partenza in Comune di Montecreto, fino al 31.12.2030.

2) di richiamare i seguenti atti dirigenziali

- atto dirigenziale n. 974 del 02.12.2013 con il quale sono stati nominati il dott. Ing. Federico Murro ed il sig. Fabio Pianelli rispettivamente Direttore d'Esercizio e Capo Servizio dell'impianto,
 - atto dirigenziale n. 587 del 26.04.2021 con il quale sono stati approvati il Regolamento d'Esercizio ed il Piano di Soccorso, revisionati e corretti rispetto alla versione originaria.
- 3) di trasmettere copia del presente atto alle parti interessate;

PRESCRIZIONI

- 1) Dovranno essere rispettate le prescrizioni e gli obblighi contenuti nel disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
- 2) L'esercizio dell'impianto dovrà svolgersi secondo le disposizioni dello specifico Regolamento d'Esercizio, del Piano di Soccorso e secondo quanto prescritto dalla vigente normativa (Decreto MIT n° R.D. 337 del 16.11.2012, Decreto Ministeriale MIT del 11.05.2017)
- 3) L'apertura dell'impianto al pubblico esercizio è subordinata all'approvazione, da parte della Provincia di Modena, delle tariffe, degli orari e del programma d'esercizio nonché al positivo esito, opportunamente documentato, delle prescritte prove e verifiche stagionali.
- 4) Nel caso di revisione dell'impianto l'apertura stagionale è condizionata, altresì, dall'esito positivo delle prescritte verifiche e prove funzionali, come previsto dalla specifica normativa tecnica in materia di revisioni periodiche.
- 5) Entro il 31.01.2029 il concessionario/azienda esercente dovrà produrre idonea documentazione comprovante la proroga della disponibilità dei terreni, pena la revoca del presente atto;
- 6) Il concessionario/azienda, società Passo del Lupo s.r.l., è tenuta al rigoroso rispetto delle disposizioni attuali e future, nazionali e regionali, relativa agli impianti sciistici, correlate all'emergenza sanitaria da Covid-19.

BOLLO

Imposta di bollo assolta in modo virtuale mediante pagamento di modello F23.

TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

IMPUGNAZIONI

Il presente atto è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o notificazione.

Il Funzionario delegato

PACCHIONI MARIA TERESA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(da compilare in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____



Provincia di Modena

Area Lavori pubblici - Servizio Trasporti
telefono 059 209 632 fax 059 209 661
via Pietro Giardini 474/c Direzionale 70, 41100 Modena c.f. e p.i. 01375710363
centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

PER L'ESERCIZIO DELLA SEGGIOVIA TRIPOSTO MONOFUNE AD AMMORSAMENTO FISSO LM26 "FAGGIO BIANCO" (1462-1551) IN SERVIZIO PUBBLICO PER IL TRASPORTO DI PERSONE UBICATA NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI SESTOLA E MONTECRETO.

Articolo 1 – OGGETTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO

Oggetto del presente atto è il **rinnovo** della concessione rilasciata alla società Passo del Lupo s.r.l. (concessionario/azienda esercente) con sede in Sestola, Corso Libertà n. 53, P.I. 00693600363 per l'esercizio della seggiovia monofune ad ammorsamento fisso **LM26 "Faggio Bianco" (1462-1551)** ubicata nel territorio dei Comuni di Sestola e Montecreto con stazione di partenza in Comune di Montecreto, avente le seguenti caratteristiche tecniche:

- stazione a valle – rinvio tenditrice	m.s.l.m.	1.462,00
- stazione a monte – motrice	m	1.551,00
- dislivello	m	89,00
- lunghezza orizzontale	m	400,70
- lunghezza sviluppata	m	411,03
- pendenza media	%	22,00
- numero sostegni	n	6
- sostegni appoggio	n	5
- sostegni ritenuta	n	1
- intervvia di linea	m	4,20
- intervvia stazione rinvio	m	4,20
- intervvia stazione motrice	m	4,20
- velocità max di esercizio invernale	m/s	2,00
- velocità max di recupero	m/s	1,07
- potenza del motore elettrico in c.c.	kw	75,00
- potenza del motore di recupero	kw	37,00
- diametro della fune portante traente	mm	36
- dispositivo di tensione a contrappeso	daN	17.500,00
- senso di rotazione		orario
- numero delle seggiole triposto	n	69
- equidistanza veicoli	m	12,11
- intervallo minimo veicoli	s	6,05
- portata oraria	p/h	1.791

Articolo 2 - VALIDITA'

La concessione ha validità fino al 31.12.2030, scadenza della vita tecnica dell'impianto ai sensi del D.M. 1 dicembre 2015 n. 203 e previa istanza potrà essere rinnovata, subordinatamente all'autorizzazione o il nulla osta al proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza della vita tecnica ai sensi del punto 2.5 del D.M. n. 203/2015 e del dell'art. 6 del D.Dirett. 7.1.2016.

La concessione potrà, altresì, essere rinnovata alle condizioni che la Provincia di Modena (ente concedente) riterrà di stabilire, previa dimostrazione di tutti i requisiti, delle condizioni necessarie

alla gestione dell'impianto, della libera disponibilità dei suoli interessati dall'impianto e dalle piste, per l'ulteriore periodo di concessione.

Articolo 3 - OBBLIGHI

Il concessionario/azienda esercente si obbliga a tenere sollevati ed indenni la provincia di Modena ed i suoi funzionari, gli enti proprietari dei fondi interessati dall'impianto e dalle piste, da tutti i danni diretti e indiretti che possono risultare dall'esercizio della seggiovia come pure nel caso di opposizioni e pretese di indennizzo da parte di concessionari o di esercenti altre linee pubbliche di trasporto concorrenti, sollevando questa amministrazione da qualunque responsabilità in merito, ed escludendola da qualunque lite possa sorgere durante l'esercizio.

Articolo 4 - SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

In caso di inottemperanza degli obblighi stabiliti dalla concessione o da norma di legge, la Provincia di Modena in qualità di ente concedente può sospendere, con provvedimento motivato, la concessione stessa.

Articolo 5 - DECADENZA

La Provincia di Modena, in qualità di ente concedente, dichiara con provvedimento motivato la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- a) dopo due violazioni degli obblighi di concessione;
- b) in caso di interruzione dell'esercizio, da parte del concessionario/azienda esercente, per oltre un anno, salvo motivi di forza maggiore;
- c) quando si verificano, nell'esercizio, gravi irregolarità o ripetute irregolarità anche non gravi, debitamente constatate a carico del concessionario/azienda esercente, o sia compromessa la sicurezza dell'esercizio medesimo per colpa del concessionario/azienda esercente;
- d) quando il concessionario/azienda esercente non ottemperi agli obblighi previsti dalla vigente normativa, o agli obblighi previsti con il presente atto, malgrado ripetute diffide;

La decadenza della concessione non dà titolo ad alcun indennizzo a favore del concessionario/azienda esercente o dei suoi aventi causa.

Nei casi di decadenza della concessione non può essere rilasciata una nuova concessione per lo stesso impianto al precedente titolare.

Articolo 6 - GESTIONE DIRETTA

Alla scadenza della concessione o nel caso di dichiarazione di decadenza della concessione di cui al precedente art. 5, l'ente concedente si riserva la facoltà di assumere in gestione diretta, ai sensi del T.U. 15.10.1925 n. 2578, l'esercizio della funivia, rilevandone gli impianti, ai sensi e con le modalità del T.U. citato.

In tal caso la seggiovia dovrà essere consegnata in buono stato di manutenzione e di conservazione in modo da poter continuare il regolare servizio senza alcuna interruzione.

Qualora la Provincia di Modena non intenda avvalersi di tale facoltà, il concessionario/azienda esercente dovrà sospendere senza alcun indugio l'esercizio della seggiovia e, nel termine che verrà fissato dall'ente concedente, dovrà demolire tutte le opere costituenti la medesima che non potessero avere utile destinazione o che comunque potessero costituire anche indirettamente un pericolo per le persone e/o le cose.

In caso di inadempienza si provvederà nei termini di legge.

Articolo 7 - TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE

La cessione della concessione o del solo esercizio ad altro ente è ammessa previa autorizzazione dell'ente concedente a pena di nullità.

Il trasferimento della concessione avviene su richiesta degli interessati e subordinatamente all'assunzione di tutti gli obblighi dell'originario concessionario/azienda esercente da parte del nuovo richiedente.

Articolo 8 - ESERCIZIO

Il concessionario/azienda esercente è tenuto a svolgere il servizio secondo gli orari previsti nel programma di esercizio approvato dalla Provincia di Modena quale ente concedente.

L'orario stabilito nel programma dovrà tenere conto delle esigenze del traffico in modo che il servizio sia adeguato alla normale affluenza di viaggiatori, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto, del materiale mobile e delle necessità dell'esercizio con particolare riguardo alla sicurezza.

Al suddetto programma d'esercizio non potranno essere apportate variazioni senza la preventiva approvazione della stessa amministrazione provinciale.

L'ente concedente ha la facoltà di prescrivere un adeguamento del programma d'esercizio in relazione al traffico, ogni qualvolta si reputi necessario per garantire un servizio adeguato agli utenti.

Il concessionario/azienda esercente dovrà comunque adottare tutte le possibili misure per fronteggiare maggiori esigenze del traffico in determinati periodi o in eccezionali circostanze.

Il concessionario/azienda esercente dovrà provvedere con corse supplementari alle maggiori esigenze che si manifestassero nelle ricorrenze di feste, fiere, mercati e simili occasioni di particolare affluenza, dando avviso, senza indugio, della loro effettuazione e del relativo orario.

Nella gestione dell'impianto il concessionario/azienda esercente deve rispettare il Regolamento d'Esercizio, di cui al successivo articolo 15 approvato dall'amministrazione provinciale.

Articolo 9 - APERTURA ALL'ESERCIZIO

Ogni anno, all'inizio di ogni stagione, l'apertura al pubblico esercizio della seggiovia deve essere autorizzata dall'amministrazione concedente previa trasmissione del verbale della visita di apertura stagionale dal quale risultino tutte le verifiche e prove funzionali effettuate sull'impianto al fine di accertare che il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità.

Articolo 10 - SORVEGLIANZA DELL'ESERCIZIO

La sorveglianza sull'esercizio della seggiovia spetta alla Provincia di Modena, e al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Trasporti – Ufficio Speciale Trasporti ad Impianti Fissi di Venezia (U.S.T.I.F.) sezione di Bologna (di seguito Ministero – U.S.T.I.F. Bologna), autorità competente sulla sicurezza degli impianti.

In corrispettivo delle spese di sorveglianza, il concessionario/azienda esercente verserà i rispettivi contributi secondo le modalità e per gli importi che sono stabiliti dalle leggi vigenti.

Saranno inoltre a carico del concessionario/azienda esercente le spese per la prova delle funi e di altre parti dell'impianto, le indennità relative, nonché le spese di indennità per la visita di ricognizione.

Articolo 11 - VIGILANZA

La Provincia di Modena e il Ministero – U.S.T.I.F. Bologna verificano la regolarità dell'esercizio dell'impianto, il rispetto delle norme di sicurezza conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa, attraverso proprio personale, munito di apposito documento di riconoscimento, mediante periodici sopralluoghi.

Il concessionario/azienda esercente si impegna a non ostacolare l'attività di vigilanza di cui sopra e a prestare, se necessario, pronta e fattiva collaborazione all'esercizio di tutti i poteri di vigilanza che sono o saranno demandate all'amministrazione provinciale dalla normativa vigente e futura, in particolare relativamente a:

- 1) costruzione ed esercizio dell'impianto
- 2) prescrizioni imposte nell'esecuzione dei lavori e per l'esclusione delle provviste non conformi ai progetti;
- 3) approvazione di varianti;
- 4) manutenzione dell'impianto e del materiale mobile;
- 5) aumenti dell'impianto, di materiale mobile e di corse in relazione allo sviluppo e ai bisogni prevedibili del traffico;
- 6) orari e tariffe
- 7) provvedimenti intesi allo sviluppo del traffico
- 8) accertamento dei prodotti e delle spese.

Articolo 12 - VERIFICHE E PROVE

Gli impianti ed il materiale mobile dovranno essere assoggettati alle verifiche e prove prescritte dalla vigente normativa.

Di tutte le verifiche e prove dovrà essere redatto un verbale da trascriversi, in ordine cronologico, su apposito registro che dovrà trovarsi presso l'impianto a disposizione del personale degli enti addetti alla sorveglianza e vigilanza.

Nel suddetto registro dovranno altresì essere annotati tutti i dati statistici relativi all'esercizio e tutte quelle notizie la cui annotazione venga prescritta dai predetti organi di sorveglianza e vigilanza.

Dovrà inoltre essere tenuto il giornale d'esercizio nel quale saranno quotidianamente annotate le principali notizie e informazioni relative all'esercizio stesso dell'impianto.

Articolo 13 - MODIFICHE

Il concessionario/azienda esercente non può apportare modifiche (anche temporanee) agli impianti, ai meccanismi e al materiale senza la preventiva approvazione del progetto di variante da parte della Provincia di Modena subordinata peraltro al preventivo nulla osta ai fini della sicurezza rilasciato dal Ministero – U.S.T.I.F. Bologna, ai sensi del D.P.R. 753/1980.

Articolo 14 - MANUTENZIONE

Il concessionario/azienda esercente si impegna a garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio provvedendo, a tal fine, ad effettuare tutti i lavori di manutenzione e di aggiornamento, alla provvista dei materiali di consumo e di ricambio, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Articolo 15 - REGOLAMENTO D'ESERCIZIO E PIANO DI SOCCORSO

Il concessionario/azienda esercente dovrà sottoporre, alla Provincia di Modena il Regolamento d'Esercizio ed il Piano di Soccorso la cui approvazione da parte della stessa è subordinata al nulla osta ai fini della sicurezza rilasciato dal Ministero – U.S.T.I.F. Bologna ai sensi del D.M. 400/1998.

Il suddetto regolamento, che dovrà essere redatto secondo un particolare schema tipo predisposto dalla Direzione Generale M.C.T.C. tenendo conto delle disposizioni impartite dal D.M. 400/98. Esso dovrà contenere tutte le prescrizioni necessarie a garantire la sicurezza e la regolarità del pubblico esercizio, in particolare: disposizioni riguardanti il personale (coordinamento, mansioni, obblighi, responsabilità e comportamenti in servizio), i viaggiatori (obblighi, divieti e sanzioni) e l'organizzazione (persone e mezzi) per le operazioni di recupero dei viaggiatori in linea.

Allegato al Regolamento d'Esercizio è il Piano di Soccorso nel quale sono indicate tutte informazioni, istruzioni, operazioni e prescrizioni da seguire in caso di intervento di soccorso al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei viaggiatori e dei soccorritori.

Il Regolamento d'Esercizio ed il Piano di Soccorso dovranno essere posti a conoscenza di tutto il personale in servizio.

Le disposizioni riguardanti i viaggiatori dovranno essere anche esposte in tutte le stazioni dell'impianto.

Qualunque modifica che il concessionario intenda apportare al Regolamento d'Esercizio o al Piano di Soccorso dovrà essere preventivamente approvato dalla Provincia di Modena subordinatamente al nulla osta ai fini della sicurezza rilasciato dal Ministero – U.S.T.I.F. Bologna.

Articolo 16 - SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO

L'ente concedente e l'autorità competente sulla sicurezza degli impianti hanno facoltà discrezionale ed insindacabile di far sospendere, per ragioni di incolumità pubblica, l'esercizio della seggiovia.

La Provincia di Modena in qualità di ente concedente può sospendere con provvedimento motivato la concessione in caso di inottemperanza degli obblighi previsti dalla concessione stessa o da norma di legge, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 10 gennaio 1995 n.1.

L'esercizio dovrà inoltre essere sospeso in tutti i casi indicati nel Regolamento d'Esercizio o comunque ogni volta che si verificano eventi pregiudizievoli per la sicurezza dell'esercizio medesimo.

La sospensione potrà inoltre essere disposta, su precisa motivazione, dal Direttore d'Esercizio che deve informare senza indugio la Provincia di Modena. L'impianto potrà essere riaperto al pubblico su parere dello stesso Direttore d'Esercizio che se ne assume la piena e diretta responsabilità.

Articolo 17 - PERSONALE

Il concessionario/azienda esercente dovrà garantire la sicurezza e la regolarità del servizio con un numero adeguato di unità di personale.

Tale personale dovrà essere abilitato e nominato secondo quanto disposto dalla vigente normativa. In ogni caso il personale in servizio non potrà mai risultare in numero inferiore a quello previsto nel Regolamento d'Esercizio.

Articolo 18 - CARTELLI E VELOCITA'

Il concessionario/azienda esercente dovrà curare che siano collocati in posizione ben visibile i cartelli monitori, indicati nel Regolamento d'Esercizio, recanti gli orari, le tariffe ed i turni di servizio nonché quelli indicanti divieti ed obblighi per i viaggiatori.

La velocità di esercizio non dovrà superare quella indicata nel suddetto Regolamento, eventuali variazioni di velocità dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Provincia di Modena, subordinatamente al nulla osta ai fini della sicurezza rilasciato dal Ministero – U.S.T.I.F. Bologna

Articolo 19 - INCIDENTI

Di ogni incidente o anomalia riscontrata durante l'esercizio dell'impianto dovrà esserne data immediatamente comunicazione alla Provincia di Modena e al Ministero – U.S.T.I.F. Bologna.

In ogni caso dovrà essere eseguita, a cura del Direttore d'Esercizio una accurata inchiesta entro cinque giorni dal fatto da riassumere in un apposita relazione.

La data dell'inchiesta dovrà essere comunicata preventivamente alle suddette autorità.

Articolo 20 - LIBERA CIRCOLAZIONE E TRASPORTO GRATUITO

Il personale della Provincia di Modena, incaricato della vigilanza, ha libera circolazione e accesso all'impianto previa esibizione di un documento di riconoscimento attestante tale competenza. Ha inoltre libera circolazione ed accesso agli impianti il personale del Ministero – U.S.T.I.F. Bologna incaricato della sicurezza, previa esibizione di un documento di riconoscimento attestante tale competenza.

Sono ammessi inoltre al trasporto gratuito i funzionari dello Stato specificatamente autorizzati dalle leggi vigenti per ragioni di servizio.

Articolo 21 - TARIFFE

Le tariffe e le relative condizioni di trasporto dei viaggiatori e delle cose, devono essere sottoposte prima dell'apertura dell'impianto al pubblico esercizio, alla Provincia di Modena per la competente approvazione.

Nessuna modifica, riduzione o aumento, potrà essere apportata alle tariffe senza la preventiva approvazione della Provincia di Modena.

I viaggiatori dovranno essere muniti di apposito biglietto di viaggio.

Le tariffe in vigore, come pure eventuali modifiche preventivamente approvate, comprese estensioni ed aggiunte alle medesime, dovranno essere rese note al pubblico mediante esposizione delle stesse in modo chiaro e leggibile in entrambe le stazioni.

Articolo 22 - CONTRATTO DI LAVORO

Il concessionario/azienda esercente è tenuto ad osservare le disposizioni legislative, i contratti nazionali ed integrativi che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti a pubblici servizi di trasporto e le norme relative alla sicurezza sul lavoro.

Articolo 23 - ASSICURAZIONE

E' fatto obbligo al concessionario/azienda esercente di stipulare un contratto di assicurazione contro i rischi derivanti dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto nei confronti delle persone trasportate, del personale e dei terzi.

Il concessionario/azienda esercente dovrà inoltre attivare tutte le misure antinfortunistiche previste dalla vigente normativa e disposte dal Direttore d'Esercizio.

Articolo 24 - STATISTICA

Il concessionario/azienda esercente dovrà munire l'impianto di un dispositivo contapersone e dovrà fornire su semplice richiesta della Provincia di Modena o del Ministero – U.S.T.I.F. Bologna competente per la sicurezza degli impianti, i dati statistici relativi all'esercizio della funivia.

Articolo 25 - DOMICILIO LEGALE

Il concessionario, per gli effetti del presente atto elegge il suo domicilio legale nel Comune di Sestola dove terrà anche la sede degli uffici di direzione e di amministrazione della seggiovia stessa.

Articolo 26 - SPESE

Tutte le spese inerenti il presente atto sono a carico del concessionario.

Articolo 27 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rimanda alla vigente normativa.

Modena, li 26 ottobre 2021

PER LA PROVINCIA DI MODENA

IL FUNZIONARIO P.O.
DELL'UNITA' OPERATIVA
TRASPORTI E CONCESSIONI

Maria Teresa Pacchioni

PER LA SOCIETÀ PASSO DEL LUPO.R.L.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Luigi Quattrini